

CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO Società Cooperativa

STATUTO

approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del
07 Maggio 2008 - Atto Notaio Martinelli Repertorio
175166/30308 del 09 Maggio 2008, integrato da Atto Notaio
Martinelli Repertorio 175935/30552 del 07 Luglio 2008

TITOLO I

Scopo

Denominazione, sede, norme di riferimento, durata.

ART. 1

E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente, denominata

"Confartigianato Fidi Cuneo società cooperativa".

Alla Cooperativa, si applicano, in quanto compatibili, le norme della società per azioni.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Cuneo, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

L'organo amministrativo può decidere di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, e di istituire, trasferire o sopprimere unità locali comunque denominate.

ART. 3

La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità prevalente, ai sensi degli art. 2512-2514 C.C. e non ha fini di lucro, ha come scopo sociale :

a) l'attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi in favore delle imprese socie, per favorire la concessione di finanziamenti da parte degli istituti di credito e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario così agevolando l'accesso al credito alle imprese associate al fine di stimolarne lo sviluppo, l'ammodernamento e la trasformazione, con l'ottica di potenziamento del sistema economico;

b) l'attività di informazione, di consulenza, ad esclusione delle attività riservate agli iscritti ad albi professionali, e di assistenza ai soci per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché ogni prestazione atta a migliorare la gestione finanziaria delle imprese socie;

c) la prestazione di servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva fidi;

d) potrà compiere tutte le attività propedeutiche, connesse

e conseguenti alle attività sopra indicate, quali, ad esempio, acquisire o affittare immobili, richiedere prestiti a banche e ad altri istituti finanziari, sottoscrivere finanziamenti, assumere partecipazioni in altre società, aderire a consorzi, costituiti al fine di coordinare e potenziare l'attività delle Cooperative di garanzia collettiva dei fidi aderenti in stretta connessione con gli obiettivi della Regione nel campo della promozione del settore artigiano.

La Cooperativa, potrà inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TULB, svolgere le altre attività previste dal comma 32 dell'art.13 del D.L. 269/2003 conv. con mod. in L. 326/2003.-

ART. 4

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, secondo le previsioni ex. art. 2437 Codice Civile.

TITOLO II **Patrimonio Sociale**

ART. 5

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale, che è variabile ed illimitato ed è formato dalle quote, stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'importo minimo di euro 5,00. In ogni caso la quota complessiva detenuta da ciascun socio non potrà essere superiore al limite previsto dalla legge speciale;
- b) dalle riserve indivisibili formate con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) da qualunque liberalità, donazione o lascito vengano fatti a favore della società per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge;
- e) da un fondo formato da eventuali contributi erogati dallo Stato, dalla Unione Europea, da Enti Pubblici o Privati, e da una parte degli utili;

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci, nè durante la vita sociale, nè all'atto dello scioglimento della cooperativa, ai sensi degli artt. 2514 comma 1, lettera c) e 2545 ter Cod. Civ.

Il patrimonio sociale, come sopra costituito, dovrà essere unicamente destinato alle prestazioni di garanzia, cui è finalizzata l'attività della cooperativa.

Alle spese di gestione della cooperativa si provvederà con quanto versato per tassa di ammissione e rimborsi di cui al successivo art. 12, dai redditi patrimoniali nonché dai

contributi erogati per le spese di gestione da enti pubblici e privati, associazioni e privati secondo le previsioni di cui all'art. 10.

ART. 6

La Cooperativa risponde soltanto con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali, secondo le previsioni di cui all'articolo 2518 C.C.-

ART. 7

Le quote sociali sono nominative. Ogni quota deve essere intestata ad una sola impresa, non è frazionabile, e non può essere ceduta che a soci della Cooperativa.

Le quote possono essere trasferite, nei limiti di cui al successivo art. 11, per causa di successione, con effetto verso la società, soltanto se l'erede sia socio, o avendone i requisiti sia ammissibile quale socio.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' possono essere acquistate dalla cooperativa, alla quale è inoltre vietato compensare eventuali debiti del socio o di fare anticipazioni sulle quote versate.

Sarà in facoltà della Cooperativa di emettere azioni nominative dell'importo di euro 5,00 caduna in luogo delle quote suindicate.

TITOLO III

Soci

ART. 8

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-

ART. 9

Possono far parte della Cooperativa, le imprese iscritte all'albo previsto dalla legge 443/85 e le altre piccole e medie imprese, come definite all' art.13 comma 8 DL 269/2003 conv. in L. 326/2003.

ART. 10

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiore dimensione che non possono far parte della Cooperativa e dei Confidi in genere, possono sostenerne l'attività con contributi e garanzie con le modalità e nei limiti previsti dall' art. 13 comma 10 DL 269/2003 conv. in L. 326/2003.

ART. 11

L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo nei limiti dei poteri delegati, su domanda scritta degli interessati e previo

accertamento dei requisiti di cui all'art. 9.

L'ammissione è annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 12

Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla legge e dall'atto costitutivo, i soci sono obbligati al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

del capitale sottoscritto nella misura di almeno una quota e possono, se l'Organo Amministrativo lo consente, sottoscrivere e versare altre quote in tempi successivi;

della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

di quote aggiuntive o di un deposito cauzionale, in modo che vi sia proporzione tra l'importo versato dal socio e la garanzia richiesta dal medesimo alla Cooperativa.

In ogni caso il valore complessivo delle quote di partecipazione non può comunque superare la somma prevista dalla legge speciale.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

E' onere di ogni socio comunicare alla Società ogni variazione del proprio domicilio.

ART. 13

La qualità di socio si perde:

per recesso, decadenza, esclusione, fallimento, cessazione dell'azienda o per causa di morte se il socio è persona fisica;

per recesso, decadenza, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Il recesso, non può essere parziale, ai sensi dell'art. 2532 C.C. comma 1. -

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, all'Organo Amministrativo che deve esaminarla e deliberare in merito entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione attraverso un qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione al socio, il quale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio dei probiviri.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto

sociale, dall'accoglimento della domanda.

La decadenza è deliberata dall'Organo Amministrativo, nei confronti dell'impresa della quale sia stata disposta la cancellazione dal Registro Imprese, entro 60 giorni da quando tale organo è venuto a conoscenza della causa di decadenza.

Nei casi di decadenza continuano ad operare, fino alla loro scadenza, le garanzie prestate.

L'esclusione del socio può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, ai sensi degli artt. 2531 e 2533 C.C., nei casi ivi previsti e quando si sia reso insolvente per i debiti garantiti dalla Cooperativa.

La decisione di esclusione, opportunamente motivata, viene comunicata tempestivamente al socio escluso, attraverso un qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, ed ha effetto dopo 60 giorni dalla spedizione.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Il socio escluso può proporre opposizione a norma dell'art. 2533 C.C. davanti al Tribunale di Cuneo, solo dopo aver prodotto ricorso per tentativo di composizione al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio dei Probiviri deve comunicare all'interessato la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del ricorso.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 14

Il socio uscente ha diritto al rimborso della quota interamente liberata, richiesta in recesso, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Nel caso di esclusione il socio ha diritto al rimborso del 50% del valore delle quote, mentre il restante 50% viene destinato al fondo di cui all'art. 5 lettera b).

ART. 15

Il pagamento della somma spettante al socio in base all'art. 14, deve essere effettuato, come previsto dall'Art. 2535 - 3° comma C.C., entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie il rapporto sociale nei casi di recesso ed esclusione, ed entro sessanta giorni, nei casi di morte o decadenza.

L'Organo Amministrativo potrà rinviare i pagamenti delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto sociale senza riconoscimento di interessi, ma non oltre i termini di due anni, fatto salvo quanto disposto dall'art.2535 ul.co. C.C., ove accertati alla fine dell'esercizio che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20%, rispetto all'anno precedente, della consistenza complessiva

del patrimonio sociale.

ART. 16

La cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non è richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà destinato con deliberazione dell'Organo Amministrativo al fondo di cui all'art. 5 lettera b).

ART. 17

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa, non ha diritto alla liquidazione delle proprie quote, prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota, hanno avuto effetto, come previsto dall'art.2536 - 1° comma C.C..

ART. 18

Al socio che scioglie il rapporto associativo, sono applicabili le previsioni di cui all'art. 2536 C.C..

ART. 19

Il socio può ottenere prestazioni di garanzie solo dopo la sua iscrizione nel libro dei soci.

ART. 20

Le prestazioni di garanzia devono essere proporzionali alle quote e/o all'ammontare dei depositi cauzionali di cui all'art. 12, versati da ciascun socio.

Nel deliberare la garanzia, l'organo amministrativo dovrà tenere conto:

- . della situazione patrimoniale globale del titolare e dei soci dell'impresa richiedente, delle prospettive reddituali, nonché delle capacità imprenditoriali del titolare;
- . della natura e durata dei finanziamenti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
- . dell'entità delle garanzie prestate e delle richieste in corso di istruzione.

ART. 21

La Cooperativa potrà stipulare convenzioni con una pluralità di aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di finanziamenti, per i quali vengono rilasciate

le garanzie, per un importo massimo complessivo, rapportato ad un multiplo non superiore a venticinque volte il patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO V Organi Sociali

ART. 22 Competenza dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili,
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo,
- c) la nomina dei Sindaci e del Revisore, e dei Proviviri,
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo,
- e) la decisione di accettare donazioni, lasciti, elargizioni e contributi di enti pubblici e privati, associazioni o privati, che comporti clausole che richiedano modifiche dell'atto costitutivo,
- f) la decisione di fissare un compenso all'Organo Amministrativo, ai Sindaci ed al Revisore,
- g) la decisione di aderire ad un consorzio.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nella forma di cui ai successivi articoli.

ART. 23 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o anche altrove, ma comunque entro il territorio della provincia di Cuneo, in luogo di facile accesso, almeno una volta l'anno entro il termine indicato all'art. 2364 C.C., dei 120 giorni o, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della società, entro il più ampio termine di 180 giorni.

L'assemblea può essere convocata dal Consiglio d'Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale e pubblicato sul quotidiano "La Stampa" pagine locali per due giorni di diverse settimane, la prima delle quali almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle formalità che precedono, potrà stabilire ulteriori forme di comunicazione della avvenuta convocazione, quali, a titolo esemplificativo, affissioni presso le sedi provinciali della Confartigianato, sito Internet, giornali di categoria.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli

argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 24 Intervento e voto in assemblea

Possono intervenire e votare in assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota di partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, che non sia amministratore, dipendente o sindaco della Confartigianato Fidi Cuneo Soc. Coop., secondo le previsioni di cui all'art. 2372 C.C..

La sottoscrizione del delegante dovrà essere autenticata da persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste da apposito regolamento dei lavori assembleari.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco, e può essere sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati via audio-video. In tali casi è necessario che:

- a) il presidente dell'assemblea, anche attraverso propri collaboratori, possa accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare, e proclamare i risultati della votazione;
- b) il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 25 Assemblee separate

Quando previsto come obbligatorio dalla legge, l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2540 del Codice Civile, è costituita da delegati eletti da assemblee separate.

A tal fine, si intende che la Società cooperativa eserciti la propria attività in più province quando almeno il 10% dei soci risieda in una singola provincia diversa da quella dove si trova la sede della Società.

Le assemblee devono essere tutte convocate con lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea Generale.

Le Assemblee separate devono essere convocate in tempo utile

perché i delegati da esse eletti possano partecipare all'Assemblea Generale.

I delegati debbono essere soci.

Le assemblee separate sono convocate con le stesse modalità dell'Assemblea Generale.

Le assemblee separate sono presiedute di volta in volta dal Presidente o dal Vice Presidente o da uno dei membri dell'Organo Amministrativo, fermo restando la facoltà di ciascun consigliere di partecipare a tali assemblee.

Il Presidente illustra all'assemblea separata le proposte all'ordine del giorno.

Nelle assemblee separate i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti integralmente nel libro dei verbali dell'Assemblea Generale.

Le Assemblee separate verificano la volontà dei partecipanti in ordine ai punti iscritti all'ordine del giorno.

Ogni assemblea separata nomina tre delegati effettivi e due supplenti, che sostituiranno, in ordine di età, gli effettivi in caso di assenza o impedimento, all'Assemblea Generale, i quali dovranno riferire fedelmente sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea separata che li ha nominati, riportando esattamente l'esito delle votazioni sui singoli argomenti ed esprimendo nell'Assemblea generale i voti favorevoli e contrari nonché le astensioni manifestati dai soci in relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno.

Non può essere nominato delegato, il socio che ricopre cariche nell'ambito della Cooperativa o che ne sia dipendente.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate, senza però diritto di intervento e di voto.

ART. 26 Quorum costitutivi e deliberativi

Le decisioni assembleari in prima convocazione sono adottate con i quorum indicati nell'art. 2368 C.C..

Se l'assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum costitutivo, delibera in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dal numero di voti intervenuti in assemblea.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti favorevoli, contrari, oppure che si astengano, sono stabilite dal regolamento dei lavori assembleari.

In caso di socio in conflitto d'interessi, ed in ogni altra circostanza per la quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione, si sottrae dal numero di voti di tutti i soci il voto di titolarità del socio in conflitto d'interessi, o che non può esercitare il diritto di voto.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che erano assenti alla riunione.

ART. 27 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio e di tre scrutatori.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

I compiti del Presidente dell'Assemblea sono quelli previsti dalla legge.

ART. 28 Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Soci, con un numero di consiglieri variabile da un minimo di 9 ad un massimo di 15, secondo le norme attuative del regolamento elettorale predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, fatte salve le riserve previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Con il versamento da parte della Regione Piemonte di contributi, entrano di diritto a far parte del Consiglio di Amministrazione due componenti nominati dalla Regione Piemonte.

Può inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante nominato dagli Enti, di cui all'art. 5 lettera e), che partecipino alla costituzione del patrimonio sociale con contributi annuali in misura non inferiore allo 0,5% del capitale versato dai soci.

In ogni caso la nomina della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore è riservata alla decisione dei soci ai sensi dell'art. 2542 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente; in ogni caso Presidente e Vice Presidente dovranno essere scelti tra gli amministratori nominati dall'Assemblea.

ART. 29 Convocazione e decisioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, mediante un avviso redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o telematico), ed inviato con un qualunque mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per la riunione. In casi di

emergenza la convocazione può essere effettuata tramite fax con un giorno di preavviso, e le motivazioni di tale diversa procedura devono essere riportate nel libro delle decisioni degli amministratori. Anche i sindaci, devono essere informati con le stesse modalità.

Tre o più consiglieri possono chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare il Consiglio di Amministrazione, indicando le motivazioni di tale necessità.

La richiesta deve essere altresì comunicata al Presidente del Collegio Sindacale. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato agli amministratori istanti ed al Presidente del Collegio Sindacale entro 5 (cinque) giorni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale oppure in altra sede ritenuta idonea dal Presidente purchè nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, a prescindere dalla modalità di convocazione, se sono presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e se nessuno di essi si oppone alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno.

Si considerano presenti gli amministratori che comunicano con gli altri amministratori attraverso collegamenti via audio-video. In tal caso devono esservi le condizioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 24 del presente statuto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere riportate in un verbale, tempestivamente sottoscritto da Presidente e Segretario, e riportato nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale, redatto a cura del presidente del Consiglio di Amministrazione, o, se presente, dal segretario o da un notaio, deve indicare:

- a) la data della riunione;
- b) l'identità degli amministratori presenti (anche in allegato);
- c) l'ordine del giorno in discussione;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni, con l'indicazione degli amministratori favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- e) le eventuali dichiarazioni degli amministratori pertinenti all'ordine del giorno.

ART. 30 Durata in carica, cessazione, revoca e integrazione degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e

può essere rieleto.

Gli amministratori sono revocabili dai soci, anche in assenza di giusta causa, se la decisione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti a tutti i soci, in qualunque tempo.

In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella società come accettazione della presente clausola, e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di cessazione dalla carica di amministratore si applicano le disposizioni previste dagli artt. 2385 e 2386 C.C.

ART. 31 Compensi degli Amministratori

Spetta alla decisione dell'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso agli amministratori investiti di particolari funzioni attribuite in conformità al presente Statuto.

ART. 32 Rappresentanza

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il medesimo ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione, informandone il C.di A. della prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in alternativa, all'Amministratore con maggiore anzianità di carica, o, a parità di anzianità di carica, a quello più anziano di età.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori, oppure a

terzi. Potrà essere inoltre conferito a dipendenti della Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

ART. 33 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si compone di: Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, cinque membri scelti tra i componenti il Consiglio di Amministrazione, è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

Il Comitato si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da due componenti del Comitato e delibera sulle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di convocazione sono stabilite dal Comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e di esse viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 34 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato ai sensi dell'art. 2543 C.C., comma 1, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci, e da due supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dalla Regione Piemonte, gli altri membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile, ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero competente.

Il Collegio Sindacale viene convocato dal suo Presidente.

Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e può deliberare qualora, anche in assenza delle formalità di convocazione, siano presenti tutti i membri del Collegio stesso.

Per quanto non stabilito dai commi precedenti, si applicano al Collegio sindacale le disposizioni degli artt. 2397, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407,

2408, 2409-ter C.C..

ART. 35 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che ne designa il Presidente.

I Probiviri durano in carica quattro esercizi.

Le prestazioni dei Probiviri non danno diritto a remunerazione.

ART. 36 Proposta di composizione

La Società ed i soci debbono rimettere al Collegio dei Probiviri il tentativo di amichevole composizione di tutte le controversie ed in particolare di quelle relative alla ammissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci.

Al Collegio dei Probiviri possono ricorrere anche coloro che, avendo presentato domanda di ammissione a socio, non siano stati ammessi dal Consiglio di Amministrazione.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

I Probiviri propongono la composizione della controversia, senza funzioni arbitrali.

La loro proposta deve essere emessa per iscritto nel termine di un mese dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza del Presidente del Collegio dei Probiviri, e comunicata dal Presidente stesso alla Cooperativa ed al socio, non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata adottata.

TITOLO VI

BILANCIO

ART. 37

Il bilancio comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

E' facoltà del Collegio Sindacale accettare deroghe a detto termine.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.

ART. 38

Gli utili netti di esercizio sono attribuiti in conformità alla Legge, è comunque vietata la distribuzione delle riserve

ai soci.

Le perdite di esercizio invece vanno imputate al fondo di riserva di cui alla lettera b) del precedente articolo 5, fondo che deve, ogni volta che si renda necessario, essere reintegrato con somme prelevate dal fondo di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

In caso di esaurimento delle riserve e di impossibilità di reintegrarle, secondo le modalità previste nel comma precedente, le perdite dovranno essere simultaneamente imputate alle residue somme del fondo di cui alla lettera d) dell' art. 5 ed infine al capitale sociale.

Si applicano gli articoli 2545 e 2545 sexies C.C., fermo restando che i benefici mutualistici possono derivare ai soci dalla natura e dalle condizioni dei servizi specificamente resi ai soci medesimi dalla Cooperativa.

ART. 39

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluto, dedotte le quote sociali ai sensi di legge, con le modalità di cui all'art. 2514 co.1 lett.d) C.C., come integrato dall'art. 13 co.19 e salva l'applicazione della normativa speciale di cui al co.19 dell'art. 13 D.L. numero 269/2003 conv. con mod. in L. 326/2003.

TITOLO VII CONTROVERSIE

ART. 40 Clausola arbitrale

Qualunque controversia sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'Organo amministrativo, l'eventuale organo di controllo, e l'organo di liquidazione, o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio della Camera Arbitrale del Piemonte.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 41

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di Legge.

I requisiti mutualistici di cui all'art.2514 C.C. sono inderogabili, prevalgono nei confronti di qualsiasi diversa

disposizione statutaria e devono essere di fatto osservati.

Detti requisiti mutualistici vengono riassunti come segue:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore a quella di cui all'art. 2514 co.1 lett.a) C.C.;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori e comunque avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, salva l'applicazione della normativa speciale di cui al co.19 dell'art. 13 D.L. numero 269/2003 conv. con mod. il L. 326/2003.

Per il regolare funzionamento della Cooperativa gli organi della stessa potranno predisporre specifici regolamenti.